

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3299-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per l'innovazione e le tecnologie
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle comunicazioni
col Ministro delle politiche agricole e forestali
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro della salute
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia sostituirà l'Accordo in materia attualmente in vigore che - risalendo al 1978 - risulta ormai datato e privo della necessaria copertura finanziaria.

Nel Preambolo, nel prendere atto dei benefici fino ad ora scaturiti per entrambi i Paesi dalla reciproca collaborazione in campo scientifico e tecnologico avviata con il predetto Accordo firmato nel 1978, si cita il desiderio comune per la creazione di una base giuridica che ne favorisca il potenziamento, nell'ottica di un reciproco rafforzamento della competitività industriale sul mercato mondiale.

L'articolo 1 stabilisce le finalità dell'Accordo: promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciprocità, nel rispetto delle legislazioni vigenti nei due Paesi. L'articolo 2, nell'impegnare Italia ed India a promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, individua alcuni settori prioritari. Tra questi meritano un riferimento i seguenti: fisica, tecnologie dell'informazione, elettronica e ingegneria civile, telecomunicazioni, scienze biomediche, micro e nano-tecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, beni culturali, tecnologie per la conservazione ed il restauro, ingegneria e tecnologia del *design*. L'articolo 3 elenca gli ambiti della cooperazione bilaterale. Essa, compatibilmente alle risorse di bilancio delle due Parti si svilupperà principalmente attraverso scambi di esperti, scienziati e ricercatori;

missioni scientifiche, creazione di centri di ricerca congiunti, organizzazione di conferenze ed esposizioni congiunte, creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica. All'articolo 4, le Parti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti dei singoli Governi e da esperti in campo scientifico e tecnologico. Alla Commissione mista viene affidato il compito di approvare e rinnovare i programmi esecutivi di cooperazione (*executive Program of Cooperation - POC*), incluse le attività congiunte e le misure di cofinanziamento in esso specificate. Essa si riunirà alternativamente in India e in Italia in date e luoghi da definire di volta in volta attraverso i canali diplomatici. All'articolo 5 si dispone che il POC sia patrocinato e cofinanziato dal Governo italiano (per mezzo del Ministero degli affari esteri) e da quello indiano (attraverso il Dipartimento della scienza e tecnologia) entro i limiti di bilancio di detti Ministeri. L'articolo 6 rinvia per tutta la materia attinente alla tutela della proprietà intellettuale all'Allegato *ad hoc*, che è parte integrante dell'Accordo. All'articolo 7, le Parti si impegnano a favorire lo scambio reciproco di informazioni e tecnologie, con riferimento a quanto stabilito nell'Allegato di cui all'articolo 6. L'articolo 8 stabilisce che qualsiasi controversia che emerga nel corso dell'applicazione o interpretazione dell'Accordo sia risolta amichevolmente per le vie diplomatiche. Secondo l'articolo 9, l'Accordo e le sue disposizioni potranno essere modificati in qualsiasi momento con il consenso delle Parti; le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del-

l'Accordo, la sua durata, nonché le modalità di denuncia. Poiché l'Accordo sarà firmato nella lingua italiana, hindi e inglese, si stabilisce che, in caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

In via generale, si ricorda la delicatezza dei rapporti tra Italia ed India specialmente con riferimento alle prospettive di riforma degli organi e delle istituzioni delle Nazioni

Unite. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, auspicando che la ratifica dell'Accordo possa rappresentare un segno di vicinanza tra i due Paesi ed uno stimolo alla collaborazione reciproca in campo culturale.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 maggio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

25 maggio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui:

– la quantificazione degli oneri derivanti dallo scambio di esperti di cui all'articolo 2 dell'Accordo, le cui attività vengono indirizzate esclusivamente al settore delle tecnologie di conservazione e del restauro, è quella indicata nella relazione tecnica;

– la collaborazione dei centri congiunti di ricerca e di eccellenza di cui all'articolo 3, lettera g), dell'Accordo prevede unicamente lo svolgimento delle attività collaborative tra i centri già esistenti, con esclusione, quindi, della costituzione di nuovi centri di ricerca;

– la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in India nell'anno 2005,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

